

Regolamento del Fondo Interno Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo

Art. 1 - Aspetti generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo (di seguito il “Fondo”). In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti destinati ai Piani di Risparmio a lungo Termine (PIR) Alternativi introdotti dall’art. 136 del D.L. n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 17 luglio 2020, n.77.¹

Gli investitori possono destinare somme o valori all’interno del Fondo per un importo non superiore a 300.000 euro² all’anno e a 1.500.000 euro complessivi.

Il Fondo si suddivide in classi di quote denominate:

“Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo classe A”

“Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo classe B”

Le classi di quote si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione (vedasi Art. 5) ed i relativi criteri di accesso vengono definiti in base al prodotto assicurativo sottoscritto.

Si precisa che la composizione degli investimenti, lo stile gestionale ed il profilo di rischio del Fondo non varia al variare della classe di quote.

La Società potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi simili da essa istituiti qualora ciò consenta di migliorare l’efficienza della gestione finanziaria, senza alterare sostanzialmente gli obiettivi di investimento dei fondi coinvolti. Ciò dovrà avvenire con modalità che non comportino oneri ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità.

Art. 2 - Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l’incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo, viene attuata una politica d’investimento orientata principalmente al comparto azionario. Il Fondo viene gestito attivamente attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari che consentano un’efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria nell’ambito dei limiti previsti dalla normativa a cui lo stesso Fondo fa riferimento. La scelta di allocazione nei limiti previsti (vedasi Art. 3), ha lo scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario qualora ciò non sia ritenuto coerente con l’andamento atteso dei mercati finanziari. Il processo di selezione degli strumenti finanziari si fonda, nel caso in cui l’investimento avvenga anche o esclusivamente in titoli, sull’analisi dei fondamentali economici della società emittente, nonché sulla struttura finanziaria e sulle prospettive di crescita della stessa oltre che al suo posizionamento sul mercato e al rating assegnato dalle principali agenzie

¹ All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2 -bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2 -ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2 -bis : a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».

² Con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), l’importo massimo d’investimento per singolo anno solare è stato innalzato a 300.000 euro (precedentemente pari a 150.000 mila euro per singolo anno solare).

di rating. Qualora vengano utilizzati anche o esclusivamente Fondi di società di gestione terze, la selezione avverrà attraverso l'utilizzo di criteri quantitativi (ad esempio performance, volatilità, gestione delle fasi di ribasso dei mercati) e qualitativi (attivi gestiti dalla società, reputazione sul mercato, consistenza dei fondi) che permetteranno di definire un universo di investimento utile alla definizione di un portafoglio efficiente.

Il Fondo ha un profilo di rischio alto.

Art. 3 - Caratteristiche

Le risorse del Fondo possono essere investite da un minimo di 80% fino al 100% in attività finanziarie di natura azionaria principalmente nell'area geografica Italia. L'investimento obbligazionario può arrivare fino a un limite massimo del 20%. Il Fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa e dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi
- OICR
- strumenti monetari
- crediti d'imposta maturati verso l'erario
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge n.77 del 17 luglio 2020 è demandato a quanto indicato nella politica d'investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione offerta.

Il benchmark del Fondo, collegato al presente contratto, è il seguente:

- 70% FTSE Italia Small Cap Index EUR TR (Bloomberg Code: TITSCE Index)
- 20% EONIA Total Return Index (Bloomberg Code: DBDCONIA Index)
- 10% MSCI Europe Net Total Return EUR Index (Bloomberg Code: M7EU Index)

La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo. Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati. Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito. La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio del Fondo per il relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività. La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;

- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;
- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 5 – Spese

Sul Fondo gravano i seguenti costi:

- le commissioni di gestione, calcolate settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale annua indicata nella tabella sottostante sulla base del valore del patrimonio del Fondo rilevato ogni giovedì, o il primo giorno lavorativo successivo;

Classe Fondo	Commissione di gestione
Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo classe A	2,00%
Vittoria Crescita Italia PIR Alternativo classe B	2,55%

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e gli ulteriori oneri di diretta pertinenza.
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

Le commissioni maturate vengono imputate al Fondo settimanalmente il giorno di valorizzazione della quota. Inoltre gravano indirettamente sul Fondo le commissioni di gestione e gli altri oneri applicati all'interno degli OICR acquistati. Le commissioni di gestione non potranno superare il 2% annuo del valore degli OICR. Sono a carico della Società tutte le altre spese ed oneri non indicati in questo articolo.

Art. 6 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una società di

revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 8 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo può avvenire per delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scioglimento del Fondo, per i Contraenti è prevista la facoltà di riscattare la posizione individuale senza penalità o di trasferirla ad altro fondo interno gestito dalla Società.